

Fondazione Collettiva Groupe Mutuel Regolamento di liquidazione parziale

Edizione 19.06.2024

Indice

A. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e principi generali

B. Liquidazione parziale della fondazione

Art. 2 Principi

C. Liquidazione parziale di un'entità affiliata

Art. 3 Condizioni

Art. 4 Principi applicabili per la liquidazione parziale di un'entità affiliata

D. Liquidazione parziale della previdenza di datori di lavoro affiliati

Art. 5 Condizioni

Art. 6 Principi applicabili in caso di riduzione del numero di assicurati o di ristrutturazione dell'azienda

Art. 7 Principi applicabili in caso di disdetta parziale della convenzione d'adesione

E. Procedura

Art. 8 Competenza

Art. 9 Informazione

Art. 10 Reclamo e ricorso

Art. 11 Esecuzione e notifica

Art. 12 Disposizioni particolari in caso di esecuzione della liquidazione parziale di un affiliato

F. Disposizioni finali

Art. 13 Entrata in vigore e modifica del regolamento di liquidazione parziale

A. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e principi generali

- In virtù degli articoli 53b e 53d LPP, degli articoli 27g e 27h OPP2 e del regolamento di previdenza della Fondazione Collettiva Groupe Mutuel (qui di seguito denominata la fondazione), il Consiglio di fondazione emette il presente regolamento.
- Questo definisce le condizioni e i principi applicabili per una liquidazione parziale della fondazione (parte B), per una liquidazione parziale di un'entità affiliata (parte C) e per una liquidazione parziale della previdenza di datori di lavoro affiliati a una cassa comune (parte D), e disciplina la procedura (parte E).
- Le definizioni e le abbreviazioni utilizzate nel presente regolamento sono quelle del regolamento di previdenza della fondazione.
- Lo scopo della fondazione è quello di gestire le entità affiliate. Non esiste alcuna solidarietà tra le entità affiliate, che godono di una contabilità distinta. La fondazione risponde delle pretese nei confronti di un'entità affiliata esclusivamente con il patrimonio dell'entità affiliata in questione.
- In caso di liquidazione parziale della fondazione, non sussiste alcun diritto collettivo a una quota dei fondi liberi, degli accantonamenti tecnici o della riserva di fluttuazione di valore, oltre al diritto alle prestazioni di uscita, in quanto la fondazione non ha né fondi liberi, né disavanzo, né accantonamenti tecnici, né riserva di fluttuazione di valore.
- In caso di liquidazione parziale di un'entità, oltre al diritto alle prestazioni d'uscita regolamentari, sussiste un diritto collettivo a una parte dei fondi liberi, degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione di valore dell'entità. Se il grado di copertura è inferiore al 100%, il disavanzo tecnico può essere detratto proporzionalmente dalle prestazioni d'uscita, a condizione che ciò non causi una riduzione dell'avere di vecchiaia LPP.
- In caso di liquidazione parziale della previdenza di un datore di lavoro affiliato, oltre al diritto alle prestazioni d'uscita regolamentari, sussiste un diritto individuale o collettivo a una parte dei fondi vincolati del datore di lavoro. I fondi vincolati della previdenza del datore di lavoro sono definiti all'articolo 14 capoverso 1 del Regolamento sui passivi di natura attuariale.
- Se le condizioni per una liquidazione parziale di un'entità sono soddisfatte, in quanto uno o più datori di lavoro affiliati presso l'entità soddisfano le condizioni per una liquidazione parziale e in quanto i limiti determinanti sono raggiunti, la procedura è innanzitutto avviata a livello dell'entità e poi a livello dei

datori lavoro.

B. Liquidazione parziale della fondazione

Art. 2 Principi

1. Nella misura in cui non esistono fondi comuni a livello della fondazione (accantonamenti tecnici, riserve di fluttuazione di valore, fondi liberi), la riduzione del numero di assicurati e la disdetta dei contratti di adesione non costituiscono casi di liquidazione parziale a questo livello. Le liquidità necessarie per le attività correnti della fondazione non sono considerate fondi comuni.
2. Tuttavia, il presente regolamento verrebbe adeguato di conseguenza se i fondi comuni dovessero essere contabilizzati a livello della fondazione.

C. Liquidazione parziale di un'entità affiliata

Art. 3 Condizioni

1. Le condizioni per la liquidazione parziale di un'entità affiliata sono soddisfatte se:
 - a. l'organico di uno o più datori di lavoro affiliati presso l'entità subisce una riduzione significativa ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 la cui conseguenza è che il numero di persone assicurate attive presso l'entità diminuisce di oltre il 10% e i capitali di previdenza dell'entità diminuiscono di oltre il 10% nel corso di un anno civile;
 - b. in una cassa di previdenza, uno o più datori di lavoro affiliati presso la cassa di previdenza vengono ristrutturati ai sensi dell'art. 5 cpv. 3, la cui conseguenza è che il numero di assicurati attivi presso la cassa di previdenza varia di oltre il 5% e i capitali di previdenza della cassa di previdenza variano di oltre il 5% nel corso di un anno civile;
 - c. uno o più datori di lavoro affiliati presso l'entità disdicono totalmente o parzialmente la convenzione d'adesione dopo una durata di tre anni, a condizione che tali disdette determinino l'uscita di almeno il 10% dei capitali di previdenza dell'entità.
2. Nel caso dell'articolo 3 capoverso 1 let. a, la diminuzione dell'organico è calcolata paragonando l'organico all'inizio del periodo contabile determinante e quello presente alla fine dello stesso (variazione netta).
Nel caso dell'articolo 3 capoverso 1 let. b, la variazione dell'organico è calcolata tenendo conto solo delle uscite durante il periodo contabile di riferimento (variazione lorda).
3. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente alla commissione amministrativa del datore di lavoro qualsiasi riduzione durevole dell'organico o una ristrutturazione della propria azienda. In particolare, deve specificare il contesto della soppressione dei posti, i

dipendenti coinvolti, la fine dei loro rapporti di lavoro e il motivo della dimissione, rispettivamente del licenziamento. La commissione amministrativa ne informa poi immediatamente la fondazione.

4. Le uscite derivanti da disdette volontarie, cessazioni dei contratti di lavoro a durata determinata inferiore a due anni, pensionamento, invalidità e decesso non sono considerate nel conteggio delle uscite ai sensi dell'art. 3 cpv. 1. Un'uscita derivante da una dimissione può essere ritenuta involontaria se, entro sei mesi da quando è venuta a conoscenza della riduzione dell'organico o della ristrutturazione, la persona assicurata disdice volontariamente il proprio contratto di lavoro in previsione di un licenziamento da parte del datore di lavoro o perché rifiuta le nuove condizioni di impiego che le vengono proposte.
5. Sussiste una disdetta totale della convenzione d'adesione di un datore di lavoro se tutti gli assicurati e i beneficiari di rendite del datore di lavoro escono dalla fondazione. Sussiste una disdetta parziale della convenzione d'adesione di un datore di lavoro se solo gli assicurati attivi escono dalla fondazione, mentre i beneficiari di rendite vi rimangono.
6. In caso di liquidazione totale di un'entità affiliata, i principi e la procedura per la liquidazione totale si applicano per analogia ai casi di liquidazione parziale. Si può rinunciare all'esecuzione di una liquidazione totale se l'entità cambia globalmente di istituto di previdenza, con tutte le sue attività, passività, diritti e obblighi, se non è in deficit e se viene firmato un accordo di trasferimento tra la fondazione e il nuovo istituto di previdenza.
7. Il datore di lavoro e la commissione amministrativa si impegnano a mettere a disposizione della fondazione tutte le informazioni necessarie per la realizzazione della liquidazione parziale.

Art. 4 Principi applicabili per la liquidazione parziale di un'entità affiliata

4.1 Data di effetto e modifica dell'attivo e del passivo

1. La data d'effetto della liquidazione parziale è il 31 dicembre dell'anno civile in cui le condizioni per una liquidazione parziale sono soddisfatte ai sensi dell'articolo 3. Tale data d'effetto è determinante per calcolare i fondi liberi, gli accantonamenti tecnici, la riserva di fluttuazione di valore o il disavanzo tecnico e per definire la cerchia di datori di lavoro da considerare nel piano di suddivisione.
2. In caso di modifica di almeno il 5% dell'attivo o del passivo tra la data di riferimento per l'allestimento del bilancio di liquidazione parziale e la data di trasferimento dei fondi, l'esperto adegua di

conseguenza i fondi liberi, gli accantonamenti tecnici e la riserva di fluttuazione di valore da trasferire.

4.2 Basi

Le seguenti basi sono utilizzate per determinare i fondi liberi o un disavanzo tecnico, gli accantonamenti tecnici e la riserva di fluttuazione di valore:

- a. i conti annuali allestiti secondo le raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26;
- b. il bilancio tecnico con indicato il grado di copertura determinato secondo l'articolo 44 OPP2.

4.3 Determinazione dei fondi liberi e suddivisione

1. La fondazione fa una distinzione tra:
 - a. gli affiliati rimanenti, composti da assicurati e beneficiari di rendite che rientrano ancora nel numero totale di persone assicurate dell'entità al termine della liquidazione parziale;
 - b. gli affiliati uscenti, composti da assicurati e beneficiari di rendite che, al momento della liquidazione parziale, escono dalla fondazione in conformità all'articolo 3.
2. Per determinare l'importo dei fondi liberi da assegnare ad ogni gruppo di affiliati si tiene conto dei capitali di previdenza e della proporzione in cui gli affiliati uscenti hanno contribuito alla costituzione dei fondi liberi.
3. La suddivisione dei fondi liberi tra gli affiliati uscenti è effettuata secondo una chiave di ripartizione proposta dalla commissione di previdenza, che tiene conto dei capitali di previdenza degli assicurati e dei beneficiari di rendite alla data effettiva della liquidazione parziale e della durata di affiliazione dell'assicurato, previa approvazione del Consiglio di fondazione. Possono essere presi in considerazione altri criteri, come il totale dei contributi ordinari versati dai beneficiari durante la loro affiliazione alla fondazione, l'importo delle rendite dei beneficiari di rendite, l'età dei beneficiari e il numero di anni di servizio o di contributi. La commissione di previdenza propone la ponderazione assegnata a ciascun criterio, previa approvazione del Consiglio di fondazione.
4. Con il termine capitali di previdenza si intende l'aver di vecchiaia degli assicurati attivi e invalidi e la riserva matematica dei beneficiari di rendite. La durata d'adesione è determinata dal numero di anni e di mesi che intercorrono tra l'ingresso dell'assicurato nella fondazione presso l'entità e la data di effetto della liquidazione parziale.
5. I capitali di previdenza possono essere rettificati, per tutti gli assicurati, dei versamenti unici (afflussi di libero passaggio, riscatti, rimborsi di prelievi anticipati, rimborsi in seguito a divorzio) o dei prelievi (prelievi anticipati, prelievi in seguito a divorzio) possono essere effettuati entro un periodo massimo di un anno. La data determinante è la data d'effetto della liquidazione parziale o la data di uscita, se questa è anteriore.
6. È possibile costituire un accantonamento per finanziare i costi generati dalla procedura di liquidazione parziale e detrarlo dai fondi liberi da distribuire.

7. Se la liquidazione parziale comporta un cambiamento significativo nella struttura dell'organico dell'entità (ad esempio, riduzione del rapporto tra assicurati attivi e beneficiari di rendite, cambiamento nella piramide delle età, dimensioni), la fondazione può costituire accantonamenti tecnici supplementari per l'organico rimanente, su raccomandazione dell'esperto.
8. Se il datore di lavoro cessa la propria attività, la riserva dei contributi del datore di lavoro viene aggiunta ai fondi liberi.
9. La commissione di previdenza può, sulla base del rapporto di liquidazione parziale dell'esperto e previa approvazione del Consiglio di fondazione, rinunciare all'esecuzione di una liquidazione parziale se risulta che l'impatto finanziario della liquidazione parziale per l'organico uscente e per l'entità affiliata è trascurabile o sostanzialmente assorbito dai costi della procedura. Per il resto, si applica la procedura.

4.4 Suddivisione degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione di valore

1. Il diritto a una quota degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione di valore sussiste solo in caso di uscita collettiva ai sensi dell'articolo 4.5.
2. La suddivisione degli accantonamenti tecnici è effettuata secondo il metodo di finanziamento descritto nel regolamento sui passivi di natura attuariale e tenuto conto della proporzione in cui gli affiliati uscenti hanno contribuito alla sua costituzione. Il diritto agli accantonamenti tecnici sussiste soltanto se sono trasferiti anche i rischi attuariali.
3. La ripartizione della riserva di fluttuazione di valore è effettuata in proporzione agli impegni di previdenza e tenendo conto della proporzione in cui gli affiliati uscenti hanno contribuito alla sua costituzione.

4.5 Uscita collettiva e uscita individuale

1. Si parla di uscita collettiva quando più assicurati attivi, ma almeno dieci assicurati interessati dalla liquidazione parziale, sono trasferiti insieme allo stesso istituto di previdenza. Le altre uscite sono considerate uscite individuali.
2. In caso di uscita collettiva, i fondi liberi sono versati collettivamente con gli accantonamenti tecnici e la riserva di fluttuazione di valore. In caso di uscita individuale, sussiste un diritto ai fondi liberi calcolati secondo gli stessi principi di suddivisione che figurano nell'articolo 6.2. I fondi liberi spettanti agli affiliati rimanenti sono conservati dalla fondazione senza essere distribuiti.

4.6 Disavanzo tecnico

1. Se i conti annuali e il bilancio tecnico dell'entità presentano un disavanzo tecnico, questo è attribuito ai datori di lavoro degli affiliati uscenti e rimanenti in proporzione agli averi di vecchiaia degli assicurati attivi alla data di effetto della liquidazione parziale. Per

analogia con l'articolo 4.3 cpv. 5, gli averi di vecchiaia degli assicurati attivi possono essere rettificati.

2. Se la riserva di contributi del datore di lavoro comprende una dichiarazione di rinuncia, questa deve essere sciolta totalmente o parzialmente a favore dei beneficiari nella misura in cui fa parte del capitale di previdenza scoperto da trasferire, in proporzione ai capitali di previdenza degli affiliati uscenti.
3. La parte di disavanzo assegnata agli affiliati uscenti è detratta dai loro capitali di previdenza, a condizione che ciò non contribuisca a ridurre l'avere di vecchiaia LPP.
4. Se il Consiglio di fondazione stabilisce formalmente che una delle condizioni per una liquidazione parziale è soddisfatta e se l'entità affiliata si trova chiaramente in una situazione di disavanzo, la fondazione può ridurre temporaneamente le prestazioni di uscita individuali. La riduzione provvisoria deve essere chiaramente indicata nel conteggio di uscita. Una volta completata la procedura di liquidazione parziale, la fondazione redige un rendiconto finale e versa la differenza, compresi gli interessi, calcolati in base al tasso d'interesse applicato dall'entità affiliata ai capitali di previdenza degli assicurati rimanenti nel periodo in questione.
5. Se la prestazione d'uscita non ridotta o ridotta in modo insufficiente è già stata trasferita, l'assicurato o il beneficiario è tenuto a restituire l'importo ricevuto in eccesso, compresi gli interessi, calcolati in base al tasso d'interesse applicato dal nuovo istituto di previdenza durante il periodo in questione per gli assicurati attivi.
6. La quota di disavanzo assegnata ai datori di lavoro degli affiliati rimanenti è contabilizzata presso la fondazione, senza che venga distribuita individualmente. Se nell'entità non sono rimasti assicurati attivi o beneficiari di rendita, la fondazione segnalerà il disavanzo al Fondo di garanzia LPP.
7. Sulla base della relazione di liquidazione parziale dell'esperto e con riserva di approvazione da parte del Consiglio di fondazione, la commissione di previdenza può rinunciare a una riduzione se l'entità ha un grado di copertura di almeno il 95% e se quest'ultimo non viene ridotto in modo significativo dopo il pagamento delle prestazioni di libero passaggio non ridotte.

D. Liquidazione parziale della previdenza di datori di lavoro affiliati

Art. 5 Condizioni

1. Le condizioni per la liquidazione parziale di un datore di lavoro affiliato a una cassa comune sono presunte soddisfatte se:
 - a. l'organico subisce una riduzione considerevole, oppure
 - b. l'azienda è ristrutturata, oppure
 - c. la convenzione d'adesione alla fondazione è parzialmente disdetta, ovvero se gli assicurati attivi

escono dalla fondazione mentre i beneficiari di rendite vi restano affiliati.

2. Con l'espressione riduzione considerevole ai sensi dell'articolo 5 cpv. 1 let. a si intende una riduzione del numero di assicurati attivi in seguito a uscite, che può protrarsi anche per un periodo di uno o due anni civili, nelle seguenti proporzioni in funzione del numero di persone assicurate dalla convenzione d'adesione del datore di lavoro:
 - fino a 10 persone assicurate:
almeno tre uscite e prelievo di almeno il 30% degli averi di vecchiaia;
 - da 11 a 25 persone assicurate:
almeno quattro uscite e prelievo di almeno il 20% degli averi di vecchiaia;
 - da 26 a 50 persone assicurate:
almeno cinque uscite e prelievo di almeno il 15% degli averi di vecchiaia;
 - fino a 50 persone assicurate:
uscita di almeno il 10% degli assicurati e prelievo di almeno il 10% degli averi di vecchiaia.
3. Con l'espressione ristrutturazione dell'azienda ai sensi dell'articolo 5 cpv. 1 let. b s'intende qualsiasi riorganizzazione strategica dell'azienda che determina l'uscita di almeno il 5% degli assicurati attivi, ma almeno tre assicurati (variazione lorda), caratterizzata o dalla definizione di nuove attività di base o dall'abbandono o dalla vendita o da qualsiasi altra modifica di uno o più settori d'attività. Può esserci ristrutturazione anche allorquando l'azienda abbandona determinati servizi interni e li esternalizza. La semplice riorganizzazione delle strutture di direzione, senza riduzione del personale, invece, non può essere considerata come una ristrutturazione.
4. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente alla commissione amministrativa del datore di lavoro qualsiasi riduzione durevole dell'organico o una ristrutturazione della propria azienda. In particolare, deve specificare il contesto della soppressione dei posti, i dipendenti coinvolti, la fine dei loro rapporti di lavoro e il motivo della dimissione, rispettivamente del licenziamento. La commissione amministrativa ne informa poi immediatamente la fondazione.
5. Le uscite derivanti da disdette volontarie, cessazioni dei contratti di lavoro a durata determinata inferiore a due anni, pensionamento, invalidità e decesso non sono considerate nel conteggio delle uscite. Un'uscita derivante da una dimissione può essere ritenuta involontaria se, entro sei mesi da quando è venuta a conoscenza della riduzione dell'organico o della ristrutturazione, la persona assicurata disdice volontariamente il proprio contratto di lavoro in previsione di un licenziamento da parte del datore di

lavoro o perché rifiuta le nuove condizioni di impiego che le vengono proposte.

6. Se la disdetta di una convenzione d'adesione comporta l'uscita dalla fondazione di tutti gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite vincolati a tale convenzione d'adesione, si tratta di un caso di liquidazione totale della previdenza di un datore di lavoro affiliato, i cui principi applicabili sono definiti nel regolamento di previdenza.
7. Il datore di lavoro e la commissione amministrativa si impegnano a mettere a disposizione della fondazione tutte le informazioni necessarie per la realizzazione della liquidazione parziale.

Art. 6 Principi applicabili in caso di riduzione del numero di assicurati o di ristrutturazione dell'azienda

6.1 Periodo di riferimento e data di entrata in vigore

1. La verifica della riduzione considerevole è effettuata ogni anno civile. Se la riduzione considerevole è constatata in un anno civile, il periodo determinante è l'anno civile in questione. Se la riduzione considerevole non è constatata in un anno civile, bensì in due anni civili, il periodo determinante è costituito da questi due anni civili.
2. In caso di ristrutturazione, il periodo determinante va dall'inizio alla fine della ristrutturazione. Tale periodo è comunicato dal datore di lavoro alla fondazione e dura al massimo 24 mesi. Se il periodo determinante è superiore a 24 mesi, il Consiglio di fondazione può eseguire più liquidazioni parziali successive.
3. La data d'effetto della liquidazione parziale è il 31 dicembre dell'esercizio precedente la fine della riduzione del numero di assicurati (art. 5 cpv. 2) o della ristrutturazione dell'azienda (art. 5 cpv. 3).

6.2 Determinazione dei fondi vincolati e suddivisione

1. In caso di cambiamento considerevole dei fondi vincolati tra la data d'effetto della liquidazione parziale e quella del trasferimento dei fondi, questi sono adeguati proporzionalmente.
2. Se alla data d'effetto della liquidazione, i fondi vincolati costituiscono in media meno di CHF 200 per assicurato attivo, si rinuncia a distribuirli.
3. La determinazione delle quote corrispondenti avviene nel seguente modo:
 - a. Gli affiliati attivi e i beneficiari di rendite sono suddivisi in un organico di continuità (assicurati rimanenti) e un organico uscente (assicurati uscenti).
 - b. I fondi vincolati sono suddivisi tra gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite proporzionalmente ai capitali di previdenza degli assicurati rimanenti e degli assicurati uscenti.

- c. La suddivisione individuale dei fondi vincolati agli assicurati uscenti è effettuata proporzionalmente ai loro capitali di previdenza alla data d'effetto della liquidazione, moltiplicati per il loro numero di anni e di mesi d'adesione alla previdenza presso il datore di lavoro.
4. Se non è possibile stabilire con precisione la durata d'adesione alla previdenza all'interno del datore di lavoro, la commissione amministrativa può rinunciare a tale criterio e applicare una distribuzione semplicemente proporzionale ai capitali di previdenza. Se il datore di lavoro non dispone di una commissione amministrativa costituita, la fondazione può validamente pronunciarsi sulle modalità da applicare ai casi particolari.
 5. Se il numero di assicurati attivi è cambiato di oltre il 10% tra il momento in cui i fondi vincolati sono stati versati alla fondazione e la liquidazione parziale, la fondazione può scegliere di tornare indietro nel tempo e di considerare beneficiari della liquidazione gli assicurati che sono usciti dalla fondazione in un determinato periodo che può risalire al momento in cui i fondi vincolati sono stati versati alla fondazione.
 6. I fondi vincolati spettanti agli assicurati uscenti sono versati individualmente.
 7. Se un gruppo di assicurati uscenti lascia la previdenza dell'affiliato per aderire a uno stesso istituto di previdenza (uscita collettiva), la loro quota di fondi vincolata è versata collettivamente al nuovo istituto di previdenza.
 8. I fondi vincolati spettanti agli assicurati rimanenti sono mantenuti nella previdenza del datore di lavoro e non sono distribuiti individualmente.

Art. 7 Principi applicabili in caso di disdetta parziale della convenzione d'adesione

7.1 Data di effetto

La data d'effetto della liquidazione parziale della previdenza di un datore di lavoro determinante per calcolare i fondi vincolati è la data d'effetto della disdetta parziale della convenzione d'adesione.

7.2 Determinazione dei fondi vincolati e suddivisione

1. Salvo quanto diversamente stabilito qui di seguito, si applicano le disposizioni dell'art. 6.2.
2. Il gruppo degli assicurati uscenti include tutte le persone, compresi gli eventuali beneficiari di rendite, che in caso di disdetta parziale della convenzione d'adesione lasciano la previdenza del datore di lavoro. Gli assicurati rimanenti sono i beneficiari di rendite che rimangono nell'istituto di previdenza in caso di disdetta parziale della convenzione d'adesione.

3. I fondi vincolati vengono suddivisi in base a un criterio di ripartizione che tiene conto del capitale di previdenza alla data di effetto e la durata d'adesione alla previdenza presso il datore di lavoro.
4. Se gli assicurati uscenti, compresi gli eventuali beneficiari di rendite, lasciano la previdenza dell'affiliato per aderire a un altro stesso istituto di previdenza, la loro quota di fondi vincolati è trasferita collettivamente. Negli altri casi, i fondi vincolati sono versati individualmente.

E. Procedura

Art. 8 Competenza

1. Il Consiglio di fondazione è competente a stabilire se sussistono le condizioni per una liquidazione parziale, per una liquidazione parziale di un'entità affiliata o per una liquidazione parziale della previdenza di datori di lavoro affiliati e per procedere alla liquidazione secondo le disposizioni del presente regolamento. In particolare, deve determinare:
 - l'evento che ha portato alla liquidazione parziale;
 - l'importo dei fondi liberi o del disavanzo tecnico in caso di liquidazione parziale di un'entità, nonché gli accantonamenti tecnici e la riserva di fluttuazione di valore in caso di uscita collettiva;
 - l'importo dei fondi vincolati in caso di liquidazione parziale della previdenza di un datore di lavoro;
 - il piano di ripartizione.
2. In caso di liquidazione parziale di un'entità affiliata, la commissione di previdenza propone al Consiglio di fondazione il piano di ripartizione.
3. In caso di liquidazione parziale di un'entità, l'esperto redige un rapporto.

Art. 9 Informazione

1. La fondazione informa gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite interessati, direttamente o tramite le commissioni di previdenza delle entità o tramite le commissioni amministrative dei datori di lavoro interessati, a tempo debito e in modo esauriente, sulla liquidazione parziale e richiama la loro attenzione sulla possibilità di consultare i relativi documenti presso la sede dell'istituto di previdenza per 30 giorni dalla data di notifica dell'informazione:
 - a. in caso di liquidazione parziale di un'entità, del bilancio commerciale determinante, del rapporto del perito e del piano di ripartizione (calcolo personale e chiave di ripartizione);
 - b. in caso di liquidazione parziale di un datore di lavoro, del calcolo dei fondi vincolati e del piano di ripartizione (calcolo personale e chiave di ripartizione).
2. Gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite non hanno il diritto di consultare i dati individuali degli altri assicurati.
3. I datori di lavoro e le entità affiliate non hanno il diritto di consultare i dati di altri datori di lavoro ed entità.

Art. 10 Reclamo e ricorso

1. Le contestazioni fondate contro le disposizioni previste devono essere formulate per iscritto al Consiglio di fondazione entro i 30 giorni accordati per esaminare i documenti. Se i reclami non possono essere risolti, sono automaticamente sottoposti all'autorità di vigilanza per decisione.
2. Un qualsivoglia diritto ai fondi liberi o ai fondi vincolati è effettivo solo alla scadenza del termine di reclamo, se non è stato inoltrato alcun reclamo o, in caso di ricorso, dopo che la controversia sia stata giuridicamente risolta.
3. Gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite interessati hanno il diritto di far verificare all'autorità di vigilanza competente le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione e di rivolgersi direttamente a tale autorità per ottenere una decisione in merito.
4. Contro la decisione dell'autorità di vigilanza può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, ai sensi dell'articolo 53d cpv. 6, rispettivamente dell'articolo 74 LPP, entro 30 giorni dalla notifica.

Art. 11 Esecuzione e notifica

1. Dopo aver notificato l'informazione e una volta conclusa la risoluzione di eventuali reclami, il piano di ripartizione può essere attuato. Le richieste di risarcimento derivanti dal piano di ripartizione scadono 30 giorni dopo l'entrata in vigore definitiva del piano.
2. I fondi liberi, gli accantonamenti tecnici e le riserve di fluttuazione di valore da trasferire non producono interessi.
3. I fondi liberi o i fondi vincolati vengono versati individualmente:
 - a. per gli assicurati attivi in complemento alla loro prestazione d'uscita; le disposizioni regolamentari relative all'utilizzo della prestazione di libero passaggio sono anche valide, per analogia, per l'utilizzo del diritto supplementare ai fondi liberi o ai fondi vincolati;
 - b. per i beneficiari di rendite, sotto forma di versamento in contanti.
4. L'organo di revisione conferma l'esecuzione regolamentare della liquidazione parziale nell'ambito del suo rapporto annuale ordinario. Tale conferma è allegata ai conti annuali.

Art. 12 Disposizioni particolari in caso di esecuzione della liquidazione parziale di un datore di lavoro affiliato

1. Se, prima della liquidazione parziale della previdenza del datore di lavoro, un datore di lavoro non ha versato tutti i contributi dovuti, o se è in corso contro di lui una procedura di fallimento o una procedura simile, i contributi dovuti sono compensati con i fondi vincolati disponibili, nei limiti del credito e nei limiti consentiti dall'articolo 39 LPP. Se, successivamente, la somma ammortita può essere in parte o del tutto saldata dal datore di lavoro o tramite il fondo di garanzia, i diritti degli assicurati interessati sono nuovamente calcolati in funzione del rilevamento dei fondi vincolati e degli importi già versati.
2. Se sussistono fondi vincolati allorché l'azienda è stata liquidata da più di dieci anni, il Consiglio di fondazione li attribuisce ai fondi liberi dell'entità presso la quale il datore di lavoro era affiliato.
3. Se al momento della liquidazione parziale, il datore di lavoro possiede una riserva di contributi che non può più essere utilizzata per lo scopo per il quale è stata costituita, in quanto il datore di lavoro non assume più personale che deve essere assicurato, tale riserva è sciolta e attribuita ai fondi vincolati della previdenza del datore di lavoro.
4. Se subentrano spese straordinarie come quelle legate alle perizie necessarie in caso d'opposizione o di reclamo relativamente alla liquidazione parziale della previdenza del datore di lavoro, è possibile imputare ai fondi vincolati del datore di lavoro una partecipazione alle spese.

F. Disposizioni finali

Art. 13 Entrata in vigore e modifica del regolamento di liquidazione parziale

1. Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 19 giugno 2024 ed entra in vigore con l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza competente secondo l'articolo 53b LPP, il 17 ottobre 2024. A partire dalla sua data di entrata in vigore, sostituisce tutte le versioni precedenti.

2. Versione

Il presente regolamento può essere tradotto. La versione francese fa fede.

3. Modifiche

Qualsiasi modifica del presente regolamento deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di fondazione. Il Consiglio di fondazione sottopone il presente regolamento e le eventuali modifiche all'autorità di vigilanza competente per conoscenza e approvazione.

Il presente regolamento è adottato dal Consiglio di fondazione il 19 giugno 2024.

Fondazione Collettiva Groupe Mutuel

La presidente:
Karin Perraudin

Il vicepresidente:
Bruno Pache